

Pubblicato il ____/2026

N. ____/2026 REG.PROV.COLL.
N. ____/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2025, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. - OMISSIS- del 9 ottobre 2025 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "INIDONEO" al "Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi

carabinieri in ferma quadriennale” in quanto ha riportato il coefficiente 3 nell'apparato AVVP poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi “*omissis* (cod. 63)”;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;

ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” ;

con riguardo al “codice 63” della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 11, comma 1, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “L'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 6, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici “è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

e per il conseguente accertamento

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; Relatore nella camera di consiglio del giorno ----- gennaio 2026 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con il ricorso in epigrafe è stata gravata l'esclusione dal concorso reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- il ricorrente ha contestato il giudizio di inidoneità espresso all'esito degli accertamenti psico-fisici, in esito al quale gli è stato attribuito il coefficiente 3 nell'apparato AVVP poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi “omissis (cod. 63)”; Ritenuto che:
- vada disposta verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 CPA, che accerti, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza dell'affezione contestata, onde

acclarare l'idoneità o meno del ricorrente, sotto tale profilo, al reclutamento;

- le operazioni debbano avvenire con le modalità di seguito indicate:

a. della verifica è incaricata la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, Viale Piero Gobetti, 6/A – ROMA, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti afferenti a proprie strutture;

b. l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione tutta l'occorrente documentazione, incluse norme e regole tecniche da osservare ai fini degli accertamenti sanitari e del giudizio di idoneità da formulare;

c. la Commissione, acquisita la documentazione medica versata in atti dalle parti, provvederà ad accertare la sussistenza della causa di imperfezione sopra richiamata, la sua eventuale entità e i suoi eventuali riflessi menomanti, e riferirà espressamente nelle sue conclusioni a questo Giudice sul codice attribuibile alla candidata e sulla sua idoneità o meno, sotto tale profilo, al reclutamento;

d. le parti saranno avvisate con almeno cinque giorni di anticipo del luogo e del giorno in cui si svolgeranno le operazioni di verifica e potranno avvalersi della presenza del proprio difensore -presso cui domicilieranno per ogni comunicazione dell'Organo verificatore- nonché di un proprio consulente tecnico nominato all'uopo, i cui eventuali rilievi dovranno essere riportati a verbale;

e. la relazione sulla verifica compiuta e le relative conclusioni, in una al verbale eventualmente redatto, dovranno essere comunicati a mezzo PEC alle parti entro il 20 febbraio 2026, ai domicili digitali dei rispettivi avvocati costituiti, nonché depositati nella Segreteria di questa Sezione;

Ritenuto altresì, che:

la decisione sulle spese – incluse quelle relative alla verifica, sulla base dell'eventuale documentata richiesta dell'Organo incaricato – vada differita alla conclusione della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati, e fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 4 marzo 2026.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ____ gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Claudio Vallorani, Consigliere

Gianluca Amenta, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.